

Legge regionale 13 febbraio 2015 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2020

Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa.

CAPO V

ATTIVITÀ CONTRATTUALI DEGLI ENTI LOCALI

Art. 34

(Modifica all'articolo 53 della legge regionale 26/2014)

1. Il comma 2 dell'articolo 53 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), è sostituito dal seguente:

<< 2. Ferma restando l'attività programmatica da espletarsi nel corso del 2015, la Centrale unica di committenza regionale opera a favore degli enti locali a decorrere dall'1 gennaio 2016; nelle more della sua attivazione e della istituzione delle Unioni territoriali intercomunali, gli enti locali, fino al 30 giugno 2015, continuano a svolgere singolarmente le attività contrattuali con la facoltà di avvalersi delle forme associative previste dalla normativa regionale vigente.>>.